

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

## ***I contributi deducibili dal reddito***

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

### **Nuovo reddito di lavoro autonomo dopo la Riforma Fiscale**

Scopri di più

I contributi versati dal professionista alla propria **Cassa privata** di appartenenza sono **fiscalmente deducibili**.

In particolare, come previsto dall'[articolo 10, comma 1, lett. e\), Tuir](#), sono deducibili *“i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della **forma pensionistica obbligatoria di appartenenza**, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”*.

Ne discende che i professionisti **associati ad una Cassa privata obbligatoria** possono dedurre dal reddito i **seguenti contributi previdenziali** effettivamente **versati nel corso del periodo d'imposta**:

- il **contributo soggettivo**, calcolato in percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini delle imposte sui redditi;
- il **contributo di maternità**.

Inoltre, possono essere dedotti anche i **contributi volontari** versati con riferimento a:

- **retrodatazione**;
- **riscatto degli anni di laurea**;
- **riscatto del servizio di leva**;
- **ricongiunzione**;
- **contributo modulare volontario**.

Non risulta, invece, ammesso in deduzione il **contributo integrativo**, in quanto **non risulta effettivamente a carico del professionista**.

Infatti, tale onere, addebitato in fattura ai clienti del professionista, deve essere versato alla **Cassa privata di appartenenza**, ma **non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef del professionista** stesso.

I contributi previdenziali ed assistenziali **deducibili dal reddito** devono essere indicati all'interno del **rigo RP21** del **quadro RP** dedicato agli **oneri e alle spese**.

<b>RP21</b>	Contributi previdenziali ed assistenziali	,00
-------------	---	-----

Si evidenzia che, nell'ipotesi di **versamento facoltativo**, il professionista consegue il massimo vantaggio possibile, per effetto dell'**attenuazione dell'incidenza fiscale di periodo**.

Diverso è il caso del **professionista forfettario**, il quale deve indicare l'importo deducibile all'interno del **rigo LM35** del quadro LM dedicato alla determinazione del reddito dei contribuenti che **fruiscono del regime forfettario**.

<b>LM35</b> Contributi previdenziali e assistenziali	1	2
--	---	---

**Non tutto l'importo deducibile, però, può essere indicato nel rigo LM35.**

Infatti, in tale rigo può essere indicata solo la sommatoria dei contributi relativi all'ambito **soggettivo e alla maternità**.

Diversamente, i **contributi facoltativamente versati** devono essere indicati esclusivamente nel **rigo RP21**.

Ne consegue che, il professionista forfettario, che intenda recuperare l'onere sostenuto volontariamente, deve necessariamente possedere della **capienza Irpef**.

Pertanto, in mancanza di un reddito imponibile Irpef, ove il contribuente dichiarasse solo redditi da professione determinati con il regime agevolato, **l'onere eccedente non rileva e, sostanzialmente, viene perso.**

In conclusione, i **contribuenti forfettari**, ma anche i contribuenti minimi, **sfuggono al principio generale secondo il quale i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito complessivo e non da quello di lavoro autonomo.**